



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Segreteria Generale

e-mail: nazionale@conapo.it

sito internet www.conapo.it

Roma, 10 Febbraio 2022

RIUNIONE CONTRATTO SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE

Ieri alle 15,30 si è tenuto presso il Dipartimento della Funzione Pubblica un ulteriore incontro tecnico del tavolo per il rinnovo contrattuale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La riunione si è focalizzata principalmente sulla **discussione generale della proposta di distribuzione del trattamento retributivo accessorio** pervenutaci solo alle ore 12,19 del medesimo giorno (che qui alleghiamo).

L'Amministrazione intende accorpate nelle nuove indennità denominate di **impiego operativo** (art. 7) e di **servizio operativo** (art. 8) le precedenti indennità già percepite dal personale (ind. soccorso esterno, di turno, compensi produttività, ind. notturna, festiva e superfestiva) incrementandole in ragione della qualifica di appartenenza.

Un accorpamento di indennità sul quale il CONAPO si è dichiarato perplesso poiché esclude da qualsiasi compenso il **personale parzialmente idoneo** anche turnista e il personale operativo a orario giornaliero in servizio presso le strutture centrali pur a supporto dei servizi operativi, mentre remunera le identiche figure in servizio presso le sedi territoriali. E contrarietà il CONAPO la ha espressa non solo per la mancanza di previsione di qualsiasi incremento contrattuale accessorio in favore del **personale specialista** ma anche per il fatto che leggendo questi articoli a tale personale **viene cancellata anche la loro indennità per il lavoro notturno, festivo e superfestivo e non si comprende che fine farà il loro attuale compenso di produttività**. Se poi notiamo che all'art. 9 è stata prevista anche l'**incentivazione della produttività del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali**, non si comprende proprio come si possa pensare di escludere totalmente il personale specialista da qualsiasi incremento contrattuale del trattamento accessorio e, beffardamente, di togliergli anche parte di quello già in godimento.

Su quest'ultimo aspetto dei notturni, festivi e superfestivi e compenso produttività del personale specialista l'Amministrazione ha recepito le nostre osservazioni e ha fatto intendere che correggerà il tiro, mentre per gli incrementi contrattuali l'Amministrazione ha affermato che il motivo dell'esclusione dagli artt. 7 o 8 è stato quello che a tale personale è già beneficiario dei fondi extra (D.Lgs 127/2018 + D.L. 76/2020) di l'armonizzazione alle forze di polizia delle indennità specialistiche e si è riservata un approfondimento che sarà poi rimesso al tavolo sindacale delle prossime riunioni.

Abbiamo chiesto se l'**incremento delle indennità del personale specialista** sarà fatto rientrare nel contratto di lavoro in discussione, vista anche l'urgenza di istituire l'indennità per il **personale elisoccorritore** che attualmente presta servizio in condizioni di rimessa economica rispetto a prima, ma abbiamo avuto risposta negativa: a contratto

di lavoro chiuso dovrà essere riconvocato un altro tavolo specifico per le indennità degli specialisti.

Per quanto riguarda l' art. 10 relativo alla "**pronta disponibilità**" il CONAPO ha espresso la sua contrarietà a finanziarlo con le risorse del contratto senza prima aver equiparato notturni, festivi e superfestivi ai livelli delle forze di polizia, invitando a reperire risorse extra per questo istituto. Quanto alla natura di questo istituto il capo del corpo ha spiegato che non si tratterà di un servizio di reperibilità generalizzato per far fronte alle carenze di organico ma di una pronta disponibilità finalizzata alle calamità per remunerare l'impiego del personale specialista e specializzato mobilitato fuori turno e per rimpinguare le squadre ordinarie di soccorso in sostituzione della partenza della colonna mobile.

Sull' art. 13 (**trattamento di trasferta**) vi sono evidenti disparità di trattamento rispetto alle forze di polizia e la cosa non è accettabile.

In ogni caso stante il poco tempo a disposizione produrremo ulteriori osservazioni dettagliate per la prossima riunione.

Per quanto riguarda l' art. 14 (**tutela legale**) passa finalmente una richiesta storica del CONAPO che consente di poter anticipare al personale 5000 euro (come in polizia) per far fronte alle spese dell' avvocato nei giudizi derivanti dal servizio, evitando di caricare quelle spese sul bilancio familiare in attesa del rimborso a procedimento giudiziario finito come accade ora.

Abbiamo inoltre approfittato della riunione per affrontare un paio di temi ancora irrisolti della **parte normativa del contratto**.

Ci riferiamo al caso della **mezz'ora di pausa** sulla quale si continua a glissare evitando una posizione chiara: noi chiediamo di specificare che la mezzora deve essere inclusa nell' orario di lavoro per tutto il personale dei ruoli operativi potenzialmente impiegabile anche a supporto in caso di necessità oppure si scriva chiaramente che in quella mezzora non si risponde nemmeno a necessità operative.

Ma anche la materia relativa alla "**durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari**" che abbiamo chiesto venga ricompresa tra le materie oggetto di contrattazione con i sindacati mentre nella bozza pervenuta la si trova inserita tra le materie oggetto di concertazione, lasciando quindi mano libera all' Amministrazione di modificare orari e turnazione.

Come sempre il CONAPO è impegnato per migliorare il testo del contratto in modo costruttivo cercando anche, ove possibile, la condivisione delle idee, nella consapevolezza che il percorso è difficile poiché il CONAPO da solo a questo tavolo resta in minoranza con il 23,4% di rappresentatività del personale (questo contratto viene deciso con la misurazione dei sindacati al 31.12.2018). Ma non demordiamo !

Il tavolo del personale non dirigente e non direttivo si riunirà nuovamente la settimana prossima, mentre quello del personale dirigente e direttivo è convocato per oggi pomeriggio.



IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini
Marco Piergallini

Art. 7

Indennità di impiego operativo

1. Al fine di strutturare con criteri maggiormente funzionali all'attività di servizio l'attribuzione degli emolumenti accessori, erogati ai sensi delle vigenti disposizioni di comparto, al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative e dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, a decorrere dal 31 dicembre 2021 ovvero dal primo esercizio finanziario utile successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle risorse del fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007, è istituita in favore del medesimo personale l'indennità di impiego operativo.
2. L'indennità di impiego operativo compete al personale impiegato nel dispositivo di soccorso e inserito nei turni continuativi 12/24-12/48, nei turni 12/36 o in altre tipologie di turnazione individuate o da individuarsi con accordi integrativi nazionali.
3. L'indennità di cui al comma 1 sostituisce i seguenti istituti retributivi accessori:
 - a) indennità di turno di cui all'articolo 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 26 maggio 2004 e per le turnazioni di cui all'articolo 3 del relativo accordo stralcio del 28 luglio 2004;
 - b) indennità operativa per il soccorso esterno di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251.
4. Le misure dell'indennità di cui al comma 1 e delle relative maggiorazioni orarie sono stabilite rispettivamente in euro 11,50 a turno e:
 - a) in euro 1,21 per ciascuna ora diurna nei giorni festivi e per ciascuna ora tra le 22 e le 6;
 - b) in euro 2,42 per ciascuna ora nei giorni di Capodanno, Pasqua, Festa del lavoro, Ferragosto, Natale e Santa Barbara e per ciascuna ora tra le 22 e le 6 nei giorni festivi.
5. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dall'anno 2022, per le attività svolte dal personale di cui al comma 2, è riconosciuta, in ragione della qualifica di appartenenza, del connesso grado di responsabilità e dell'esperienza professionale maturata, una maggiorazione dell'indennità di cui al presente articolo nelle misure di seguito indicate e nel limite complessivo **di euro 6.230.000 annui (importo ancora da validare a cura del MEF)**:
 - euro 2,00 a turno in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale e di vigile del fuoco coordinatore;
 - euro 2,30 a turno in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale e di capo squadra;
 - euro 2,60 a turno in favore del personale con qualifica di capo squadra esperto, di capo reparto, di capo reparto esperto con scatto convenzionale e di ispettore antincendi;
 - euro 2,80 a turno in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi esperto e di ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale;
 - euro 3,00 a turno in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi coordinatore e di ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale.
6. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n.160 e all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, gli accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono incrementare le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 4, nel limite delle risorse stanziare, a decorrere dall'anno 2022, nel fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007.

7. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con gli emolumenti spettanti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

8. L'indennità di cui al comma 1 non compete al personale dichiarato parzialmente inidoneo al servizio di istituto che permane nel settore operativo.

9. In occasione della partecipazione a eventi calamitosi del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti che prevedono maggiorazioni al trattamento economico accessorio spettante al medesimo personale.

10. Ferma restando la destinazione al fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007 delle risorse di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, l'indennità ivi prevista è soppressa. Limitatamente al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono disapplicati l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 e l'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269.

11. Gli oneri di cui al comma 4 sono a valere sul fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007.

Art. 8

Indennità di servizio operativo

1. Al fine di strutturare con criteri maggiormente funzionali all'attività di servizio l'attribuzione degli emolumenti accessori, erogati ai sensi delle vigenti disposizioni di comparto, al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative e dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, a decorrere dal 31 dicembre 2021 ovvero dal primo esercizio finanziario utile successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle risorse del fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007, è istituita in favore del medesimo personale l'indennità di servizio operativo.

2. L'indennità di servizio operativo è attribuita al personale che, in servizio presso i Comandi e le Direzioni Regionali e Interregionali dei Vigili del fuoco, effettua orario giornaliero o turnazioni ed è assegnato a funzioni di servizio correlate all'attività operativa del dispositivo di soccorso.

3. L'indennità di cui al comma 1 sostituisce, per il personale ivi richiamato, i seguenti istituti retributivi accessori:

a) compenso di produttività giornaliera di cui all'articolo 3 dell'accordo stralcio del 8 maggio 2008 per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) indennità operativa per il soccorso esterno di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251.

4. La misura dell'indennità di cui al comma 1 è stabilita con le seguenti modalità:

- al personale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni: euro 4,25 a giornata;
- al personale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni: euro 5,10 a giornata;
- al personale che effettua turnazioni di dodici ore: euro 8,50 a turno.

Le misure delle maggiorazioni orarie della indennità di cui al comma 1 sono stabilite:

a) in euro 1,21 per ciascuna ora diurna nei giorni festivi e per ciascuna ora tra le 22 e le 6;

b) in euro 2,42 per ciascuna ora nei giorni di Capodanno, Pasqua, Festa del lavoro, Ferragosto, Natale e Santa Barbara e per ciascuna ora tra le 22 e le 6 nei giorni festivi.

5. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dall'anno 2022, per le attività svolte dal personale di cui al comma 2, è riconosciuta, in ragione della qualifica di appartenenza e del connesso grado di responsabilità, una maggiorazione dell'indennità di cui al presente articolo nelle misure di seguito indicate e nel limite complessivo di euro 1.101.000 annui (*importo ancora da validare a cura del MEF*):

- euro 1,00 al giorno, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale e di vigile del fuoco coordinatore che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;
- euro 1,20 al giorno, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale e di vigile del fuoco coordinatore che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;
- euro 2,00 al giorno, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale e di vigile del fuoco coordinatore che effettua turnazioni di dodici ore;
- euro 1,15 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale e di capo squadra che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;
- euro 1,40 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale e di capo squadra che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;
- euro 2,30 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale e di capo squadra che effettua turnazioni di dodici ore;

- euro 1,30 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di capo squadra esperto di capo reparto, di capo reparto esperto con scatto convenzionale e di ispettore antincendi che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;
- euro 1,55 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di capo squadra esperto di capo reparto, di capo reparto esperto con scatto convenzionale e di ispettore antincendi che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;
- euro 2,60 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di capo squadra esperto di capo reparto, di capo reparto esperto con scatto convenzionale e di ispettore antincendi che effettua turnazioni di dodici ore;
- euro 1,40 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi esperto e di ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;
- euro 1,70 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi esperto e di ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;
- euro 2,80 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi esperto e di ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore;
- euro 1,50 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi coordinatore e di ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;
- euro 1,80 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi coordinatore e di ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;
- euro 3,00 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi coordinatore e di ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore.

6. Per le finalità di maggiore armonizzazione di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n.160 e all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, gli accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono incrementare le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 4, nel limite delle risorse stanziato, a decorrere dall'anno 2022, nel fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007.

7. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con gli emolumenti spettanti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

8. L'indennità di cui al comma 1 compete al personale dichiarato parzialmente inidoneo al servizio di istituto che permane nel settore operativo, laddove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 97, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64.

9. Ferma restando la destinazione al fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007 delle risorse di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, l'indennità ivi prevista è soppressa. Limitatamente al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono disapplicati l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 e l'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269.

10. Gli oneri di cui al comma 4 sono a valere sul fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007.

Art. 9

Incentivazione della produttività del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali

1. Con accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nel limite **di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del presente decreto**, sono individuati, nell'ambito delle attività svolte dal personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, specifici compensi volti a incentivare la produttività del personale medesimo, da definirsi con i criteri di cui **all'articolo 8, comma 5**, del presente decreto.

Art. 10
Pronta disponibilità

1. Al fine di integrare il dispositivo di soccorso in caso di calamità e assicurare il pronto impiego in caso di necessità, è istituito il servizio di pronta disponibilità del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assegnato alle strutture centrali e territoriali con particolare riferimento al personale che espleta attività specialistiche e specializzate.
2. Il personale, incaricato dal dirigente per il servizio di pronta disponibilità, è tenuto a garantire la costante contattabilità, l'arrivo alla sede di servizio con la massima tempestività e comunque entro un'ora dalla convocazione. Il personale è considerato in orario straordinario dall'ingresso in sede fino alla conclusione delle attività che hanno determinato il richiamo.
3. Fermo restando il limite massimo di quattro turni mensili individuali e l'osservanza di un periodo di recupero psico-fisico tra turni di servizio e di pronta disponibilità di almeno 12 ore, con appositi accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono definiti:
 - a) le modalità di svolgimento dei servizi di pronta disponibilità diurna e notturna del personale che espleta attività specialistiche e specializzate, del personale che espleta funzioni operative del ruolo dei vigili del fuoco e del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, e del personale dei ruoli tecnico-professionali;
 - b) le misure del compenso per l'effettuazione del servizio di pronta disponibilità, **nel limite di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), del presente decreto;**
 - c) **l'implementazione** delle misure di cui alla lettera b), nel limite delle risorse stanziato, a decorrere dall'anno 2022, nel fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007, per effetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
4. Al personale del ruolo degli ispettori antincendi, continuano ad applicarsi le disposizioni attuative dell'articolo 65, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1990, n. 335, ferma restando l'eventuale revisione dei vigenti accordi integrativi nazionali anche in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.
5. L'organizzazione del servizio di pronta disponibilità e la corresponsione dei compensi di cui al presente articolo decorrono dal primo esercizio utile successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 11

Alimentazione del Fondo di amministrazione

(AL VAGLIO DEL MEF)

1. Per ciascun esercizio finanziario, il fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007, è alimentato **stabilmente**:

a) dalle risorse con carattere di certezza e stabilità derivanti da specifiche disposizioni normative o amministrative ovvero da disposizioni particolari attuative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che incrementano il fondo, con o senza effetti di trascinamento negli anni successivi;

b) dagli importi relativi alle indennità di rischio e mensile, di cui gli articoli (... e ...) del presente decreto, del personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità, e non riutilizzati in conseguenza di nuove assunzioni nell'anno successivo alla cessazione dal servizio;

c) dall'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità del personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità, che confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

d) da eventuali assegni personali attribuiti a seguito di mobilità, transito o analoga forma di assegnazione da altre pubbliche amministrazioni ovvero a seguito di progressioni di carriera, non più corrisposti ai beneficiari in conseguenza di cessazione;

e) da ulteriori risparmi di spesa che, ai sensi di altre disposizioni normative o amministrative ovvero attuative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incrementano il fondo.

3. Il fondo di cui al comma 1 è altresì annualmente incrementato da:

a) i maggiori introiti dei proventi derivanti da servizi di prevenzione e vigilanza **di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 4 agosto 1990, n. 335 (da verificare)**;

b) gli introiti derivanti dall'effettuazione dei servizi di formazione e delle attività di controllo **di cui all'articolo ...** del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) gli introiti derivanti dai servizi svolti a seguito di convenzioni con amministrazioni o enti pubblici o privati;

d) da risorse di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 365, lettera c, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

e) da somme derivanti dall'attuazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

f) da introiti previsti da altre disposizioni normative o amministrative ovvero attuative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che incrementano il fondo.

4. La costituzione del fondo di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007 avviene nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

5. In deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il fondo di cui al comma 1 è incrementato rispettivamente di euro xx, di euro xx e di euro xx per gli anni 2019, 2020 e 2021 e di euro xx **a valere** dall'anno 2022.

Art. 12

Utilizzo del Fondo di amministrazione

(AL VAGLIO DEL MEF)

1. A valere sulle risorse del fondo di amministrazione di cui all'articolo 11 del presente decreto, per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede alla corresponsione dei seguenti emolumenti accessori al personale:

a) le indennità di impiego operativo e di servizio operativo, con le relative maggiorazioni previste dagli articoli 7 e 8 del presente decreto, **nei limiti delle risorse di cui al comma 1, dell'articolo 11 del presente decreto;**

b) i compensi per l'incentivazione del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali di cui all'articolo 9 del presente decreto, **nel limite di euro 600.000 annui;**

c) i compensi per la partecipazione a turni di pronta disponibilità di cui all'articolo 10 del presente decreto, **nel limite di euro 3.000.000 annui;**

d) le indennità previste dalla normativa di settore in favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

e) i compensi dovuti per le attività di prevenzione e vigilanza antincendi ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 4 agosto 1990, n. 335;

f) compensi per attività di formazione svolta dal personale ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) i compensi spettanti al personale del ruolo degli ispettori antincendi di cui all'articolo 65, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1990, n. 335;

h) gli incentivi ai corsi di formazione per istruttori, docenti, discenti di cui agli accordi integrativi nazionali sottoscritti ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera j), del CCNL 1998-2001;

i) i compensi per attività di studio, ricerca e sperimentazione di cui agli accordi integrativi nazionali sottoscritti ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera c), del CCNL 1998-2001;

l) il compenso di produttività di cui all'articolo 3 dell'accordo stralcio del 8 maggio 2008;

m) gli altri compensi e altre indennità previsti da specifiche disposizioni normative o amministrative ovvero da disposizioni particolari attuative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. I limiti spesa di cui al comma 1, lettere a), b) e c), non operano con riferimento alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri medesimi;

3. Le risorse di cui all'articolo 11, comma 1, del presente decreto anche nelle more dell'accertamento per ciascun anno di competenza della consistenza delle risorse di cui ai successivi commi 2 e 3, del suddetto articolo, fermo restando quanto previsto dal comma 1 per la corresponsione degli emolumenti accessori in base alle vigenti disposizioni, sono utilizzate per promuovere il miglioramento dell'efficienza dei servizi istituzionali, con la realizzazione di piani e progetti strumentali e di risultato da definire mediante accordi integrativi nazionali ovvero accordi decentrati di livello centrale e periferico.

4. Con accordo integrativo nazionale le risorse di cui al comma 3 sono destinate prioritariamente a incentivare le attività e i compiti cui si riconnettono peculiari responsabilità, fondamentali per l'operatività e l'efficienza del soccorso tecnico urgente nonché per il relativo supporto amministrativo, logistico e informatico con riferimento in particolare al personale con funzioni di capo turno, capo partenza, autista di automezzi per il soccorso terrestre con patente di terzo e quarto grado, responsabile di sala operativa e responsabile di autorimessa dei ruoli operativi e al personale con funzioni di consegnatario e sub-consegnatario, addetto al riscontro contabile, responsabile della

gestione del personale, responsabile della continuità dei servizi informatici dei ruoli tecnico-professionali. Le medesime risorse possono essere utilizzate altresì per:

- a) sviluppare le attività progettuali di studio, ricerca, sperimentazione e formazione;
- b) remunerare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, anche con riferimento all'attività di tutoraggio, ovvero assegnati per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, anche con riguardo al personale operativo che svolge turni di servizio presso i reparti volo ad integrazione del settore aeronavigante;
- c) incentivare il personale impiegato in attività di specializzazione e in attività specialistiche di cui agli articoli 45 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 per il quale non sia previsto dalle norme legislative e contrattuali il riconoscimento di specifici emolumenti per l'esercizio delle funzioni di soccorso tecnico professionalizzato;
- d) individuare ulteriori compensi finalizzati al conseguimento di obiettivi di efficienza e di efficacia dei settori tecnico-operativo e tecnico-professionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previsti da specifiche disposizioni normative o amministrative.

5. Le risorse di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del presente decreto, all'esito dell'accertamento della relativa consistenza, possono essere utilizzate, **con ricorso ad accordi integrativi nazionali**, per **l'implementazione** delle misure degli emolumenti accessori di cui al comma 1 nonché di quelli definiti ai sensi del comma 4.

Art. 13
Trattamento di trasferta

1. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco inviato in missione, oltre alla normale retribuzione, compete:

a) una indennità di trasferta pari a:

- euro 20,66 per ogni periodo di ventiquattro ore di trasferta, ivi comprese le ore di viaggio;
- un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta, ivi comprese le ore di viaggio, in caso di trasferte di durata inferiore alle ventiquattro ore o per le ore eccedenti le ventiquattro ore, in caso di trasferte di durata superiore alle ventiquattro ore;

b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo **si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;**

c) un'indennità supplementare pari al cinque per cento del costo del biglietto aereo e del dieci per cento del costo per treno e nave;

d) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi ovvero delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato, nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall'amministrazione;

e) il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative autorizzazioni, nel caso che l'attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata; si considera, a tal fine, esclusivamente il tempo effettivamente lavorato, ivi compreso quello di conduzione dei mezzi di servizio, preventivamente autorizzata, con obbligo di sorveglianza e custodia del veicolo e di eventuali altri beni dell'amministrazione trasportati con esso.

2. Resta fermo che il personale, in occasione dello svolgimento di missioni all'interno del territorio nazionale, è tenuto a fruire, per il vitto e per l'alloggio, delle apposite idonee strutture dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 98, della legge 12 dicembre 2011, n. 183. Laddove dette strutture non siano esistenti e disponibili, previa attestazione dei dirigenti preposti alle sedi centrali e territoriali in cui è svolta la missione e previa autorizzazione del dirigente che dispone l'invio in missione, è riconosciuto al personale, sulla base di idonea documentazione:

a) per le trasferte di durata non inferiore a otto ore compete solo il rimborso per un pasto nel limite attuale di euro 22,26;

b) per le trasferte di durata superiore a dodici ore, al dipendente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della spesa, nel limite attuale di complessivi euro 44,26, per i due pasti giornalieri;

c) nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni, è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, purché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

3. Al personale inviato in trasferta a supporto di delegazioni ufficiali dell'amministrazione, indipendentemente dalla qualifica di appartenenza, spettano i rimborsi e le agevolazioni previsti per i componenti della predetta delegazione.

4. Le attività svolte in particolari situazioni operative che non consentono di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, sono così individuate, a titolo esemplificativo:

a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza e di soccorso tecnico urgente;

b) attività di riparazione e controllo urgente di impianti e apparecchiature;

- c) attività di esercitazione o che comportino imbarchi immediati su mezzi aeronautici e marittimi.
5. Al personale che svolge le attività di cui al comma 4 spetta la somma forfettaria onnicomprensiva e giornaliera di euro 20,66 lordi in luogo del rimborso del costo per il pasto e di euro 20,66 lordi per il pernottamento.
6. Al personale che fruisce del rimborso di cui al comma 2 spetta l'indennità di cui al comma 1, lettera a, primo alinea, ridotta del settanta per cento; non è ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennità di trasferta in misura intera.
7. Al personale inviato in trasferta spetta un'anticipazione non inferiore al settantacinque per cento del trattamento complessivo presumibilmente maturato ai sensi del presente articolo.
8. L'indennità di cui al comma 1, lettera a, non spetta in caso di trasferte di durata inferiore alle quattro ore. Nel caso di sostituzioni necessarie per assicurare la composizione delle squadre di soccorso nell'ambito del territorio provinciale in cui insiste la sede di servizio, il dipendente si avvale della mensa obbligatoria di servizio, qualora disponibile ovvero ha diritto ai servizi sostitutivi della mensa. Resta fermo il riconoscimento dei rimborsi previsti dall'articolo 12, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
9. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, l'indennità di cui al comma 1, lettera a, non spetta laddove la sede di destinazione coincida con la località di residenza ovvero di dimora abituale, comunicata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera o, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64.
10. Il trattamento di trasferta cessa di essere corrisposto dopo i primi duecentoquaranta giorni di trasferta continuativa nella medesima località.
11. Per quanto non previsto dai precedenti commi, il trattamento di trasferta, ivi compreso quello relativo alle missioni all'estero, rimane disciplinato dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, dalla legge 26 luglio 1978, n. 417 e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513 e successive modifiche e integrazioni.
12. È disapplicato, limitatamente al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 31 dicembre 2021, l'articolo 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 aprile 2002 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle aziende e amministrazioni autonome dello Stato sottoscritto in data 24 maggio 2000.

Art. 14

Tutela legale

(AL VAGLIO DEL MEF)

1. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indagato o imputato ovvero convenuto in giudizi per responsabilità civile e amministrativa per fatti inerenti al servizio, che intenda avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'Amministrazione di appartenenza, una somma che, anche in modo frazionato, non può superare complessivamente l'importo di euro 5.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.
2. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.